

Tipografie autorizzate e rivenditori: Comunicazione “stampati fiscali” entro il 29.2.2024

di Mauro Muraca

OneDay Master

Fattura elettronica, “esterometro”, e-commerce

Scopri di più

Riferimento normativo

Articolo 3, comma 1, D.P.R. 404/2001

Articolo 3, comma 2-bis e comma 3, D.P.R. 322/1998

Articolo 11, D. Lgs. 471/1997

Articolo 13, lett. b), D.Lgs. 472/1997

Prassi

Risoluzione n. 5/E/2003

Risoluzione n. 180/E/2002

Circolare n. 6/E/2002

A norma dell'[articolo 3, comma 1, D.P.R. 404/2001](#), le **tipografie autorizzate** alla stampa di documenti fiscali ed i **soggetti autorizzati alla rivendita** degli stessi **sono tenuti a**:

- **annotare**, prima della consegna degli stampati, i **dati di ciascuna fornitura** in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici (comma 2);



Nota bene

I dati di ciascuna fornitura devono essere **resi disponibili all'Agenzia delle entrate** e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo.

- **trasmettere** telematicamente all'Agenzia delle entrate, **direttamente o tramite un intermediario abilitato**, i **dati relativi alle forniture** effettuate nell'anno precedente, entro **il mese di febbraio di ciascun anno** (comma 1).



Attenzione!!

A fronte di tale adempimento comunicativo, gli **acquirenti degli stampati fiscali e i rivenditori** (relativamente agli acquisti effettuati presso le tipografie) e gli **utilizzatori finali** (relativamente agli acquisti effettuati presso i rivenditori) **non sono più tenuti alla presa in carico degli stampati**.

TIPOGRAFIE E RIVENDITORI STAMPATI FISCALI: ADEMPIMENTI

Tenuta di un registro delle forniture

Trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi all'anno precedente, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo.

Soggetti obbligati alla comunicazione

Sono tenuti ad effettuare la trasmissione dei dati relativi al 2023, **entro il prossimo 29.2.2024**:

- le tipografie autorizzate alla **stampa dei documenti fiscali** e;
- i soggetti **autorizzati ad effettuarne la rivendita**.



Nota bene

Per le tipografie o rivenditori con **sedi diverse**, sarà **onere della sede principale effettuare la comunicazione dei dati relativi a tutte le forniture** entro la fine del corrente mese di febbraio, poiché la trasmissione deve essere effettuata con **riferimento alla sede presso la quale è esercitata l'attività di tipografo** o rivenditore che ha **ottenuto la relativa autorizzazione**.

Tali soggetti sono tenuti, ai sensi dell'[articolo 3, comma 2, D.P.R. 404/2001](#), a **conservare i dati** (di cui deve essere fatto l'invio) in un **registro delle forniture tenuto** anche con sistemi informatici.

Modalità di trasmissione della comunicazione

Le tipografie e i rivenditori di stampati fiscali dovranno provvedere alla **trasmissione dei dati** esclusivamente in modalità telematica, attraverso **due principali canali**:

- direttamente, tramite **il servizio Entratel** o il servizio fisco on line, in relazione ai **requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni**.



Nota bene

Per poter accedere al canale telematico per l'invio degli stampati fiscali, ed utilizzare il relativo software di controllo distribuito gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, è necessario richiedere **l'abilitazione all'accesso al servizio telematico Entratel** o fisco on line, secondo le modalità descritte dal Decreto 31.7.1998.

- tramite **gli intermediari** di cui all'articolo 3, comma 2-bis e comma 3, D.P.R. 322/1998 (che utilizzano il servizio telematico Entratel).

Per la trasmissione telematica dei dati degli stampati fiscali **è possibile avvalersi:**

- delle **società del gruppo**, di cui all'[articolo 3, comma 2-bis, D.P.R. 322/1998](#).
- dei **soggetti incaricati**, di cui all'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998](#) e dei relativi D.M. attuativi, che hanno esteso la **platea dei soggetti incaricati**;



Nota bene

Rientrano nella platea dei predetti soggetti, tra gli altri:

- gli iscritti **nell'Albo dei Dottori Commercialisti** e degli Esperti Contabili;
- gli iscritti nell'Albo dei **consulenti del lavoro**;
- i soggetti iscritti al 30.9.93 nei ruoli dei **periti ed esperti** tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria;
- gli iscritti nel **Registro dei revisori legali** (previsti dal D.M. 12.7.2000);
- i CAF-imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale (previsti dal D.M. 19.4.2001);

Gli intermediari abilitati devono fornire una **copia della ricevuta al soggetto obbligato** per conto del quale hanno **curato la trasmissione telematica della comunicazione dei dati degli stampati fiscali**.

Dati da indicare nella comunicazione

La trasmissione telematica relativa alle forniture 2023 dovrà **indicare i seguenti dati:**

- i **dati identificativi** del **soggetto autorizzato alla stampa** dei documenti fiscali:
 - **codice fiscale**;

- partita iva;
- denominazione o cognome;
- nome e ditta;
- i **dati identificativi del rivenditore** o dell'acquirente utilizzatore:
 - codice fiscale;
 - partita iva;
 - **denominazione** o, cognome, nome e ditta (se si tratta di imprenditore individuale).
- **numero degli stampati** forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale;
- il codice che individua le **diverse tipologie di stampati**, che costituiscono oggetto della fornitura
- **data della fornitura**;
- **estremi dell'autorizzazione** rilasciata alla tipografia o al rivenditore.

Con la [risoluzione n. 5/E/2003](#), sono state fornite alcune importanti **indicazioni sulle modalità di compilazione della comunicazione in rassegna** e sugli eventuali **documenti a supporto della stessa**:

Chiarimenti [risoluzione n. 5/E/2003](#)

Identificativo di serie dei documenti

Nel campo denominato "identificativo di serie" del record C deve essere indicata la coppia dei dati "id documento" e "anno di stampa", separati dal carattere "-" (es.: AXR-02);

Formulari di accompagnamento rifiuti

Tale tipologia di documento deve essere **esclusa dai documenti da indicare nel campo 14 del record C**, in quanto i soggetti che effettuano la fornitura di tali formulari sono esonerati da qualsiasi adempimento ([risoluzione n. 180/E/2002](#)) in merito alla **registrazione e comunicazione periodica dei dati ai fini fiscali**;

Bolla d'accompagnamento

Le diverse tipologie di documenti di accompagnamento (es. modello di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, contraddistinto dalla serie IT, documenti di accompagnamento per merci soggette ad accise) **possono essere identificate**, nel **campo 14** del record C, con il valore 01.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui **è completa la ricezione del file contenente le comunicazioni**.

**Attenzione!!**

Fanno eccezione alcune **ipotesi di scarto previste dal punto 5.4 del provvedimento del 30.5.2002**, quali, ad esempio:

- scarto del file per mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o Fisco on line;
- file non elaborabile perché predisposto con un software di controllo diverso; etc.

L'Agenzia delle entrate attesta la ricezione delle comunicazioni **mediante una ricevuta**, contenuta in un file, munito del **codice di autenticazione** per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Fisco on line.

**Nota bene**

Le ricevute sono, poi, **rese disponibili per via telematica entro 5 giorni lavorativi** successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia.

Chiarimenti: [risoluzione n. 5/E/2003](#)

Correzione o integrazione di un file precedentemente inviato È necessaria la trasmissione di un nuovo file, completo delle parti corrette ed integrate, nonché dei dati presenti nel precedente file. Il nuovo invio va effettuato entro **il termine di scadenza e sostituisce integralmente il precedente.**

Scarto del file inviato Nel caso in cui il file inviato sia scartato dal servizio telematico, l'utente deve ripetere l'invio **entro i cinque giorni lavorativi successivi all'avvenuto scarto.** Se il nuovo file è correttamente accettato dal sistema informativo dell'Agenzia, l'invio si considera tempestivo.

Regime sanzionatorio e ravvedimento operoso

Il termine dell'ultimo giorno di febbraio per provvedere all'invio della comunicazione dei dati degli stampati fiscali è **perentorio**. Ciò nonostante, a decorrere dall'1.1.2016, all'omessa trasmissione della predetta comunicazione **si applica la sanzione**, prevista dal riformulato [articolo 11, D.Lgs. 471/1997](#), che va da un **minimo di euro 250 ad un massimo di euro 2.000**.

Anche in assenza di una specifica previsione, è opinione ormai diffusa che **l'omessa o tardiva trasmissione dei dati possa costituire oggetto di ravvedimento operoso**.



Attenzione!!!

Con riferimento all'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso, si rappresenta, infatti, che, come chiarito in passato dalla stessa Amministrazione finanziaria, **non può applicarsi**, a tale fattispecie, **il divieto di ravvedimento previsto per l'ormai soppressa comunicazione dati Iva** ([circolare n. 6/E/2002](#)), a causa della "*natura non dichiarativa della comunicazione*": la **trasmissione dati da parte dei tipografi non ha**, infatti, **natura dichiarativa** e l'invio tardivo della stessa **non impedisce l'ordinaria attività di controllo** da parte dell'Ufficio.

Pertanto, in virtù di quanto appena esposto, è possibile, in caso di **omessa o tardiva trasmissione** della comunicazione in parola entro il prossimo 29.2.2024, ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'[articolo 13, lett. b\), D.Lgs. 472/1997](#), da effettuarsi **entro un anno dall'omissione**, con il pagamento della sanzione ridotta ad un **ottavo del minimo** (euro 31,25 = euro 250/8).



Nota bene

Qualora si aderisse alla suddetta interpretazione, allora anche **l'omessa o tardiva trasmissione dei dati relativi agli stampati fiscali potrebbe**, altresì, **costituire oggetto di ravvedimento** (lett. a-bis), che permette di sanare la violazione in parola entro 90 giorni dall'omissione, con il pagamento della **sanzione ridotta ad un nono del minimo** (euro 27,77 = euro 250/9).

